

# CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO DI TRASPORTO

## **1. Campo di applicazione:**

Le presenti condizioni generali di acquisto di trasporto (le "CGA TRP") si applicano quando una Società italiana del Gruppo STEF ("STEF") che opera per conto dei suoi clienti in attività di trasporto di merci a temperatura controllata in Italia e all'estero affida l'esecuzione di queste operazioni ("Servizi") a una società di trasporto terza (il "Vettore"). STEF e il Vettore sono le "Parti".

Le parti hanno manifestato l'intenzione, per dare certezza e favorire la correttezza e la trasparenza dei loro rapporti, di stipulare il presente contratto di trasporto per iscritto, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 286/2005. In considerazione del fatto che il presente contratto regola una pluralità di servizi di trasporti in relazione ai quali non possono essere ragionevolmente individuati, al momento della sua stipulazione, tutti gli elementi ritenuti essenziali dalla sopra richiamata disposizione normativa, detti elementi verranno indicati nei d.d.t. o borderò, che saranno emessi di volta in volta, in occasione di ciascun trasporto.

I Servizi affidati da STEF al Vettore sono eseguiti in virtù di un contratto di trasporto ("Contratto") composto dai seguenti documenti, elencati in ordine di priorità in caso di conflitto:

1. I documenti di trasporto e le altre istruzioni trasmesse
2. Le "Condizioni Particolari" negoziate tra le parti;
3. Le presenti Condizioni Generali d'Acquisto di Trasporto;

Il Contratto (i documenti 2. e 3. insieme considerati) annullano e sostituiscono qualsiasi documento e/o accordo e/o contratto precedente avente lo stesso oggetto scambiato o concordato tra le Parti. L'inizio dell'esecuzione del Contratto da parte del Vettore implica l'accettazione senza riserve di tutti i suoi termini.

Le Parti hanno convenuto di disciplinare le loro relazioni con il presente contratto e, per quanto non ivi contenuto, con la legge e l'insieme delle disposizioni di legge che regolamentano il trasporto stradale di merci a temperatura controllata, ed in particolare il Codice Civile italiano: A) per i trasporti effettuati in Italia: D. Lgs. n. 286/05, art. 83 bis, Legge 133/08; B) Per trasporti internazionali: Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (CMR).

In nessun caso nei rapporti tra le parti potranno applicarsi eventuali Accordi Volontari stipulati dalle Organizzazioni associative ex art. 5, D. Lgs. n. 286/05, o eventuali usi e consuetudini ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 286/05. Per quanto riguarda la normativa sanitaria, le Parti concordano di fare riferimento alle disposizioni nazionali ed europee vigenti al momento dell'esecuzione dei Servizi e che il Vettore dichiara di rispettare

L'eventuale nullità di un articolo, o di parte di esso, non potrà in alcun caso comportare la nullità dell'intero contratto. L'eventuale tolleranza di una delle parti a comportamenti dell'altra, costituenti e comportanti violazione delle disposizioni del presente contratto, non deve ritenersi costituire alcuna rinuncia all'esercizio dei diritti che discendono e derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutte le disposizioni, termini e

condizioni contenute nel presente contratto. Le parti confermano di aver voluto stipulare un contratto di trasporto, essendo ciò conforme ai propri interessi, e si danno reciprocamente atto che ogni ed altra attività eventualmente prevista dal presente contratto deve considerarsi accessoria all'attività principale di trasporto, oltre che marginale in senso giuridico-economico, e in ogni caso non in grado di far assumere diversa natura giuridica al presente rapporto.

## **2. Obbligazioni del Vettore:**

Nell'ambito di un obbligo di risultato, il Vettore si obbliga ad eseguire il servizio in modo efficace ed efficiente, con gestione a proprio rischio e mediante la propria autonoma struttura organizzativa ed imprenditoriale con i necessari propri mezzi e personale.

I Servizi richiesti non potranno essere affidati a sub-vettori (fatta eccezione per i soli trasporti internazionali e fatta salva preventiva autorizzazione di STEF), e dovranno essere eseguiti in maniera completa e perfetta, utilizzando la migliore diligenza ed in particolare la diligenza professionale del buon trasportatore, garantendo a STEF di:

**2.1.** Garantire la sua conformità a tutte le leggi e normative vigenti al momento dell'esecuzione dei Servizi, in particolare in materia di trasporto, con:

- (i) dimostrazione della sua iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori Conto Terzi consegnandone copia al Committente, garantendo di essere regolarmente iscritto al REN e di possedere la licenza comunitaria e/o nazionale (iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori Conto Terzi), con copia conforme a bordo dei veicoli;
- (ii) Rispetto dei tempi di guida e di riposo, nonché del Codice della strada;
- (iii) Conformità dei veicoli utilizzati per i Servizi alle normative alimentari/sanitarie e di trasporto vigenti al momento della loro esecuzione;
- (iv) Rispetto delle normative particolari, come la normativa doganale, legate alla gestione di merci specifiche (es. merci soggette a diritti d'accisa) e la normativa tributaria tramite produzione del Certificato Unico Debiti Tributarî (con cadenza annuale);
- (v) Rispetto delle normative nazionali ed europee in materia di cabotaggio. In caso di mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 2.1, il Vettore incorrerebbe in una violazione grave degli impegni nei confronti di STEF, che avrà diritto quindi risolvere i Servizi alle condizioni previste dall'articolo 15.

**2.2.** Prendere tutte le misure necessarie affinché i Servizi siano effettuati nel rispetto delle istruzioni trasmesse da STEF.

**2.3.** Prendere tutte le misure necessarie durante le operazioni di carico/scarico e il trasporto delle merci per evitare qualsiasi perdita, danno o deterioramento delle merci affidate, e a tal fine assicurare che: (i) Le merci siano mantenute in veicoli sicuri; (ii) Siano protette contro qualsiasi interferenza non autorizzata durante l'intero periodo delle operazioni di trasporto affidate.

**2.4.** Utilizzare esclusivamente attrezzature adeguate alle merci da trasportare e agli accessi alle baie di carico e scarico. I veicoli utilizzati devono essere dotati di registratori di temperatura e mantenuti in perfette condizioni di funzionamento, manutenzione e pulizia, sia

all'interno che all'esterno, senza odori. Gli automezzi utilizzati dal Vettore devono essere inoltre dotati delle attrezzature, conformi alla normativa, eventualmente necessarie per la movimentazione della merce (transpallet manuale e/o elettrico, sponde idrauliche, ecc.), e gli autisti essere stati adeguatamente formati ai fini della sicurezza sul lavoro;

**2.5.** Mantenere e restituire in perfette condizioni di funzionamento, al termine del servizio o del contratto, gli eventuali strumenti di tracciabilità o qualsiasi altro equipaggiamento messo a disposizione da STEF.

**2.6.** Effettuare i Servizi con autisti affidabili, esperti, competenti e muniti delle necessarie autorizzazioni, permessi, documenti di guida e formazione per il trasporto delle merci a temperatura controllata.

**2.7.** Rispettare i protocolli di sicurezza e tutte le istruzioni igienico-sanitarie vigenti nei vari siti di carico e scarico presso il Mittente e il Destinatario.

**2.8.** Rispettare le modalità di esecuzione dei Servizi, assicurando in particolare di: (i) Informare STEF con i propri mezzi e/o con gli strumenti eventualmente messi a disposizione, nel rispetto dei tempi indicati, della buona esecuzione dei Servizi, e di qualsiasi problema che possa sorgere durante l'esecuzione; (ii) Restituire a STEF tutti i documenti di trasporto firmati dai destinatari, al termine delle consegne effettuate (se non stabiliti altre tempistiche, entro ventiquattro (24) ore o settantadue (72) ore in caso di trasporto internazionale); (iii) Restituire i pallets e gli altri supporti di imballaggio affidatigli da STEF secondo le modalità indicate nell'Articolo 9.

**2.9.** Rispettare rigorosamente gli orari e altre istruzioni che gli vengono trasmesse e informare STEF di qualsiasi evento che possa compromettere il rispetto di tali istruzioni.

**2.10.** Informare STEF di qualsiasi difficoltà incontrata nell'esecuzione dei Servizi il più presto possibile, per consentire a STEF di rimediare a tali difficoltà.

**2.11.** Qualora richiesto, il Vettore si impegna ad accettare l'invito gratuito di aprire un proprio profilo presso una piattaforma online di archiviazione documentale, gestita da società terza incaricata da STEF, e a caricare informaticamente su tale piattaforma, durante tutta la durata del presente Contratto e alle tempistiche indicate, i documenti di qualificazione richiesti. In ogni caso resta fermo l'obbligo del Vettore di inviare direttamente a STEF, o a un suo rappresentante, qualora richiesto, tutti i documenti rinnovati e/o aggiornati. STEF avrà facoltà di modificare la piattaforma e/o le modalità di invio dei documenti di qualificazione dietro semplice comunicazione scritta via PEC.

**2.12.** I lavoratori del Vettore sono sotto l'esclusiva direzione e responsabilità del Vettore stesso. Il Vettore si obbliga ad impiegare per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto esclusivamente personale, professionalmente esperto, in possesso di regolare Carta di Qualificazione del Conducente e/o Patente di guida in corso di validità, nel rispetto delle normative di legge, ivi comprese quelle igienico-sanitarie vigenti, ed eventuali prescrizioni del Comitato Centrale per l'Albo c/Terzi ora per allora vigenti.

**2.13.** Il Vettore dichiara espressamente di osservare la normativa legale e contrattuale verso i propri dipendenti, e si obbliga, ove richiesto da Stef, ad esibire la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi contributivi e di assicurazione sociale verso gli stessi. Ai sensi dell'art. 4-quinquies della Legge 133/08, il Vettore si obbliga a fornire al Committente, alla stipula del presente contratto, DURC di data non anteriore a tre mesi, e comunque sarà tenuto a fornire DURC aggiornato, anche in costanza di rapporto.

**2.14.** Nonostante le parti del presente contratto siano del tutto concordi nel ritenere lo stesso riconducibile ad un contratto di trasporto di cui all'art. 1678 cod. civ., qualora dovessero essere proposte, nei confronti di Stef, domande di adeguamento retributivo o assicurativo – previdenziale, o di solidarietà, da parte di personale impiegato dal Vettore nell'esecuzione del servizio in oggetto o da parte INPS e/o INAIL, il Vettore dovrà tenere indenne Stef da qualsiasi pretesa e domanda e Stef sarà legittimata a non pagare al Vettore un importo pari a quello richiesto, a titolo di garanzia, ed in caso di condanna al pagamento Stef potrà compensare tale somma con quanto sarà tenuta a pagare. Il Vettore rimane comunque obbligato alla restituzione alla Stef di tutte le eventuali spese sostenute oltre l'importo trattenuto a garanzia. STEF spa si obbliga a rendere nota al Vettore l'esistenza di qualsiasi domanda o pretesa proposta nei suoi confronti nei termini di cui al presente articolo, al fine di consentire al Vettore di assumere le opportune iniziative a propria tutela e a tutela della Committente. Le parti concordano nell'esigenza di evitare ad entrambe le parti, per quanto possibile, spese legali per contenziosi inerenti il presente articolo, per cui nel caso in cui il Vettore, notiziato dell'esistenza di una tale vertenza, rimanga inerte, il Committente è fin d'ora autorizzato dal Vettore stesso ad approntare le iniziative opportune, anche transattive, sulla base della documentazione a lui fornita da controparte e dal Vettore, al fine di evitare una causa giudiziale; qualora il Committente giunga ad una transazione, potrà compensare la somma transatta con quanto dovuto al Vettore come da successivo articolo 12.5. 2.14bis. Qualora dovessero essere proposte, nei confronti di Stef, domande di subvettori non autorizzati e/o di terzi ai sensi dell'azione diretta ex art. 7-ter del D. Lgs. n. 286/05 o comunque circa eventuali maggiori compensi richiesti, il Vettore dovrà tenere indenne Stef da qualsiasi pretesa e si applica, mutatis mutandis, la procedura stabilita al punto 2.14.

**2.15.** Il Vettore dichiara di conoscere e si impegna ad adempiere a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 286/05. Il Vettore si impegna a rispettare le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza stradale e della sicurezza sociale. Per patto espresso ed esplicitamente approvato, viene pattuito che le modalità di esecuzione dei trasporti da parte del Vettore dovranno sempre essere compatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale. Il Vettore è responsabile nei confronti di Stef di tutti i danni e/o sanzioni che Stef avesse a subire per il comportamento del Vettore. Il Vettore si impegna a tenere sull'automezzo la seguente documentazione: a) documentazione che attesti l'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, anche mediante autocertificazione con l'indicazione delle eventuali limitazioni; b) documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale i conducenti dei veicoli prestano servizio presso il Vettore (documentazione conforme alla delibera del Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori del 27 gennaio 2005) e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al Regolamento CE n. 484/02 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002; c) nel caso in cui il Vettore utilizzi un veicolo a seguito di contratto di locazione senza conducente, dovrà tenere a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni, ai sensi dell'art. 12, D. Lgs. n. 286/05; d) tutta la documentazione prescritta per la circolazione dello stesso e per il trasporto della merce per conto di terzi, e in particolare tutti i documenti riepilogati nella lista di controllo emanata, in attuazione della Direttiva 2006/22/CEE, Circolare Ministeriale n. 300/A/6760/09/108/13/8 del 04.06.09, allegato n. 2 della Circolare Ministero dell'Interno n. 300/A/10142/09/108/8/3 del 10.08.09. Il Vettore si impegna esibire la suddetta documentazione a semplice richiesta delle Autorità Preposte all'attività di controllo sulla regolarità amministrativa di circolazione ed è responsabile per ogni

danno, azione, richiesta, pregiudizio e/o risarcimento che Stef avesse a subire per la mancanza a bordo del veicolo della suddetta documentazione.

**2.16.** Delega a STEF o a qualsiasi terza parte incaricata da STEF il completamento di eventuali dichiarazioni relative alla sicurezza e alla protezione stabilite dalla normativa di determinati paesi. Se del caso, il Subappaltatore garantisce a STEF l'affidabilità dei dati necessari per completare tali dichiarazioni e la loro trasmissione entro i tempi conformi alle istruzioni di STEF.

### **3. Obbligazioni di STEF:**

In qualità di committente, STEF si impegna al rispetto della legge e a pagare le fatture emesse dal Vettore alle condizioni e ai termini indicati nell'Articolo 12 delle presenti CGA TRP.

### **4. Documenti di trasporto:**

Il Vettore si impegna a garantire la custodia e la corretta gestione di tutti i documenti di trasporto che gli sono stati affidati da STEF.

Qualsiasi documento di trasporto menzionato nelle presenti CGA TRP sarà valido sia se consegnato nella sua versione cartacea, sia se inviato o messo a disposizione in forma elettronica.

### **5. Comunicazione delle istruzioni:**

Le istruzioni relative ai Servizi sono contenute nel Contratto e/o nei documenti di trasporto e, ove presenti, in tutte le altre istruzioni trasmesse prima dei Servizi. Qualsiasi nuova o diversa istruzione da parte di STEF riguardante la modifica delle condizioni iniziali di esecuzione dei Servizi viene comunicata o confermata immediatamente al Vettore per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta la memorizzazione.

### **6. Sicurezza alimentare/sanitaria - Temperatura:**

Il Vettore prende in carico merci a temperatura controllata e si impegna a mantenerle alle temperature indicate da STEF o, in mancanza, in base alla natura della merce e conformemente alla normativa vigente per tutta la durata dei Servizi.

Il Vettore deve presentare al carico un veicolo pre-raffreddato alla temperatura richiesta. È obbligatorio verificare e registrare la temperatura alla partenza e all'arrivo della merce durante tutto il trasporto. In caso di anomalie relative alla temperatura, il Vettore prenderà le misure conservatorie necessarie per preservare le merci e informerà immediatamente STEF in attesa di ulteriori istruzioni. Si impegna inoltre a fornire i grafici di temperatura entro un massimo di quarantotto (48) ore. È responsabilità del Vettore garantire che il proprio conducente disponga di un termografo conforme alla norma EN 13485, correttamente calibrato, per effettuare i controlli richiesti.

Potrebbero essere comunicate istruzioni aggiuntive riguardanti le impostazioni dei gruppi frigoriferi. Il Vettore si impegna a rispettare lo stesso livello di qualità che STEF garantisce ai propri clienti, in particolare nell'ambito della sua politica di Gruppo in materia di qualità, igiene,

gestione del freddo e sicurezza alimentare, disponibile all'indirizzo: <https://www.stef.com/documents-securite-sanitaire>.

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo costituisce una grave violazione degli impegni del Vettore nei confronti di STEF, che avrà diritto quindi risolvere i Servizi alle condizioni previste dall'articolo 15.

## **7. Ritiro della merce:**

I luoghi di presa in carico dei prodotti saranno quelli risultanti dai documenti di trasporto emessi e consegnati al Vettore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: d.d.t. ai sensi del D.P.R. n. 472 del 1996, fattura accompagnatoria, ordine di viaggio, riepilogo borderò, ecc.).

In caso di ritiro presso un sito diverso da STEF, il Vettore deve effettuare un controllo quantitativo e qualitativo, nonché un controllo della temperatura, che dovrà annotare sui documenti di trasporto, precisando eventuali riserve.

In caso di qualsiasi anomalia, il Vettore informerà immediatamente STEF, che confermerà le istruzioni da seguire.

Sia che abbia partecipato o meno a tali operazioni, il Vettore verificherà che il carico, l'immobilizzazione e l'ancoraggio non compromettano la sicurezza stradale. In caso contrario, richiederà che il carico venga rifatto in condizioni adeguate, oppure rifiuterà di prendere in carico la merce.

Il Vettore procederà a una verifica esterna del carico prima della partenza, soprattutto per quanto riguarda la corretta circolazione dell'aria per la conservazione della merce. In caso di impossibilità di accedere alla banchina di carico, il Vettore lo indicherà nei documenti di trasporto. In caso di carico di più spedizioni nello stesso veicolo, si assicurerà che ogni nuovo carico non danneggi le merci già caricate, né per quanto riguarda la compatibilità alimentare/sanitaria né per la loro integrità o la sicurezza stradale.

In caso di istruzione di piombatura del veicolo, il Vettore procederà a tale operazione dopo il carico e ne indicherà il numero di sigillo nei documenti di trasporto.

## **8. Consegna:**

**8.1.** I luoghi di riconsegna a destinazione dei prodotti saranno quelli risultanti dai documenti di trasporto emessi e consegnati al Vettore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: d.d.t. ai sensi del D.P.R. n. 472 del 1996, fattura accompagnatoria, ordine di viaggio, riepilogo borderò, ecc.). Il conducente fa annotare dall'addetto al sito di scarico l'ora di arrivo sul documento di trasporto. Durante lo scarico delle merci, che avvenga con o senza la sua partecipazione, il Vettore assisterà alle operazioni di controllo delle merci effettuate dal destinatario. Il Vettore deve confermare a STEF l'orario e lo stato di ogni consegna effettuata, eventualmente tramite l'uso degli strumenti messi a disposizione da STEF.

### **8.2. Gestione delle anomalie:**

In caso di riserve al momento della consegna dal destinatario, il Vettore effettuerà un controllo incrociato e annoterà le sue osservazioni sui documenti di trasporto in caso di disaccordo. Se l'anomalia riguarda la temperatura, il Vettore effettuerà tale controllo con il proprio termometro a sonda. In caso di rifiuto delle merci da parte del destinatario, il Vettore contatterà immediatamente STEF e attenderà le sue istruzioni. In ogni caso, il Vettore adotterà tutte le

misure appropriate per proteggere gli interessi di STEF. Nel caso in cui un evento richieda una perizia, il Vettore dovrà informare immediatamente il proprio assicuratore.

**8.3. Contrassegni:** In caso di trasporto in contrassegno, il Vettore sarà autorizzato a ritirare alla consegna denaro contante solo nel limite legale (attualmente fino a 4.999,99 €). Gli assegni dovranno essere autorizzati sui documenti di trasporto, e dovranno essere intestati direttamente al cliente mittente. Il Vettore non deve accettare assegni intestati a suo nome o a quello di STEF. Il Vettore restituirà a STEF gli assegni o il denaro contante, accompagnati dai documenti di trasporto firmati dal destinatario, al termine della consegna.

**8bis. Orari di consegna e riconsegna delle merci. tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata e per l'attesa ai fini del carico e scarico.**

**8bis.1.** Le merci dovranno essere prese in consegna dal Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 7 negli orari indicati dal Committente e dovranno essere riconsegnate al destinatario nel luogo di cui al precedente art. 8 negli orari indicati dal Committente, fatto salvo il rispetto delle norme di legge circa i tempi di guida.

**8bis.2.** La franchigia dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico, così come definiti dal Decreto Dirigenziale n. 69 del 24 marzo 2011, è individuata in ore 2 (due). Nell'ipotesi in cui venga superato il periodo di franchigia, il Vettore avrà diritto ad un'indennità pari alla tariffa oraria stabilita in sede di Osservatorio sulle attività di autotrasporto, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa scritta con certificazione di tutti gli orari rilevanti da parte del soggetto giuridico che gestisce il Luogo di Consegna della merce o del Destinatario. Al fine di facilitare tempestive verifiche, il Vettore dovrà inviare a Stef, a pena di decadenza, comunicazione scritta riguardante il superamento dei termini di franchigia entro 2 (due) gg dall'evento, e dovrà emettere fattura per tale causale l'ultimo giorno del mese nel quale si è verificato il superamento, allegando la prescritta documentazione, che dovrà essere ricevuta da Stef, sempre a pena di decadenza, entro il giorno 10 del mese successivo. Il Vettore si obbliga invece ad attendere 5 (cinque) ore per ciascuna operazione di carico e di scarico delle merci, da considerarsi dunque come tempo massimo concordato per ciascuna di tali operazioni e comprendente, pertanto, anche il tempo necessario allo svolgimento materiale delle operazioni.

**8bis.3.** I tempi di cui al punto precedente sono compresi nella tariffa di trasporto concordata tra le parti.

**9. Gestione dei pallet e altri imballaggi:**

**9.1. Pallet:**

In espressa deroga all'art. 11 bis del D. Lgs. n. 286/05, a ogni operazione, il Vettore effettuerà uno scambio pallet alla pari. In mancanza, i pallet gli saranno affidati in deposito e sarà suo compito restituirli, per uguale quantità e qualità, entro un termine massimo di trenta (30) giorni dalla data di carico, presso il punto di presa in carico. Mensilmente, da STEF verrà redatto e condiviso con qualsiasi mezzo un estratto conto con il saldo dei pallet consegnati e restituiti. Questo documento è assimilabile a una ricognizione di debito che consente a STEF di emettere una fattura per il costo dei pallet mancanti, con l'eventuale maggiorazione dei costi di trasporto e delle spese amministrative. In mancanza di pagamento di tale fattura o di restituzione dei pallet, e dopo un sollecito rimasto senza esito, potrà essere effettuata una compensazione con le fatture portanti i corrispettivi dei Servizi prestati dal Vettore. Non sono accettati da Stef, in sostituzione della restituzione fisica dei pallets, c.d. "buoni pallets" emessi dal Destinatario. Stef può autorizzarli unicamente per i pallets EPAL e per specifici destinatari; in tal caso i c.d. "buoni pallets" dovranno essere esclusivamente: a) intestati a "Stef Italia s.p.a."; b) compilati in modo che Stef Italia s.p.a. risulti creditrice di un numero e qualità di bancali equivalente a quelli consegnati al Vettore. Stef Italia non accetta "buoni pallets" intestati ai Mittenti originari dei trasporti, né al Vettore stesso.

## **9.2. Altri supporti (contenitori, roll, ecc.):**

Per quanto riguarda la gestione degli altri supporti, il trasportatore si obbliga ad eseguire le istruzioni particolari che gli verranno comunicate. Resta inteso che il Fornitore non potrà pretendere da Stef alcun corrispettivo ulteriore rispetto a quello già pattuito e riconosciuto ai sensi della parte generale del contratto ed Allegato 2, per il servizio accessorio di restituzione dei bancali disciplinato dal presente articolo, ivi incluso, a titolo esemplificativo, quello relativo al loro trasporto nel luogo concordato, nonché quello relativo alla loro gestione e ciò a prescindere dal numero dei bancali che il fornitore, anche per ciascun viaggio, è obbligato a restituire a Stef. Le parti si danno infatti espressamente atto che ogni onere inerente e conseguente al servizio accessorio di restituzione dei bancali è stato espressamente valutato da entrambe le parti ed è previsto nelle tariffe concordate tra Stef e il fornitore, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalla Legge 4 agosto 2010, n. 127. 21.2.

## **10. Obbligo di miglioramento:**

Il vettore concorda con il processo di miglioramento del servizio perseguito da STEF, che potrà determinare, in particolare, ad una revisione del contratto. A tal fine, indicatori di prestazione possono essere concordati tra STEF e il Vettore e specificati, se del caso, in un accordo separato. Inoltre, STEF, i suoi clienti e qualsiasi terzo designato potranno effettuare audit e/o valutazioni del Vettore (riguardanti in particolare gli aspetti della qualità del servizio, sicurezza, igiene e sviluppo sostenibile).

## **11. Documentazione di qualificazione legale:**

Il Vettore dovrà, entro il più tardi l'inizio dei Servizi, trasmettere a STEF o a suo delegato i documenti concordati tra le Parti per i Vettori italiani e i loro equivalenti per i Vettori stranieri, i documenti stabiliti nelle Condizioni Particolari (se presenti) e, in ogni caso, qualsiasi altro documento legale o regolamentare indispensabile per lo svolgimento di un'attività di trasporto di merci sui territori percorsi.

Durante tutta la durata del rapporto con STEF, il Vettore trasmetterà spontaneamente a STEF o a un suo delegato tali documenti aggiornati, secondo le tempistiche pattuite tra le parti anche nelle Condizioni Particolari se presenti. La mancata trasmissione e aggiornamento di questi documenti da parte del Vettore darà diritto alla risoluzione del Contratto. Inoltre, il Vettore è tenuto a informare immediatamente STEF di qualsiasi modifica della sua situazione giuridica e amministrativa e di qualsiasi evento che possa impedire la corretta esecuzione delle obbligazioni previste nelle presenti CGA TRP.

## **12. Condizioni economiche:**

### **12.1. Corrispettivo:**

Le tariffe applicate a STEF dal Vettore sono quelle concordate tra le Parti. In conformità alle disposizioni legali in vigore, le tariffe saranno soggette a indicizzazione in base alle tabelle di indicizzazione del carburante (griglia fuel). La tabella applicabile alla data di firma delle presenti condizioni è quella concordata tra le Parti. Il Vettore dichiara e riconosce senza eccezione né riserva che le tariffe concordate gli consentono, per la durata prevista dei Servizi, di coprire tutti i costi legati alla loro realizzazione. A fronte dell'effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto il Committente è tenuto a corrispondere al Vettore il corrispettivo concordato, secondo le modalità di pagamento e fatturazione indicate nel presente articolo.

Le tariffe di trasporto concordate sono il corrispettivo per il servizio effettuato dal luogo di carico fino al luogo di scarico, nonché di ogni altra prestazione eseguita dal Vettore (es: eventuale movimentazione merci per il carico e scarico, facchinaggio in consegna, ecc.). Per i tempi di attesa per il carico e lo scarico, si rimanda a quanto previsto agli artt. 8bis.2 e 8bis.3. Le parti danno atto che, essendo il presente contratto stipulato in forma scritta, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 286/05, prezzi e condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti ai sensi dell'art. 4, D. Lgs. n. 286/05, e ribadiscono espressamente che il corrispettivo stabilito nel presente contratto è stato oggetto di trattativa tra le parti, seppure nel rispetto di quanto stabilito dalla legge. Nell'ipotesi in cui il Vettore utilizzi rimorchi e/o casse frigo removibili di proprietà di Stef, le parti si danno reciprocamente atto di avere valutato tale utilità economica, di cui usufruisce il Vettore, nella determinazione del corrispettivo.

#### **12.2. Fatturazione:**

Per la liquidazione del corrispettivo il Vettore emetterà mensilmente regolare fattura. Le fatture dovranno contenere tutte le menzioni legali in vigore, e anche le menzioni specifiche previste dalle Condizioni Particolari, ove presenti.

#### **12.3. Pagamento:**

I pagamenti saranno effettuati da STEF con bonifico bancario a 60 gg + 10 gg data fattura fine mese, salvo che non sia pattuito altro termine nelle Condizioni Particolari (se presenti) e ferme restando le condizioni di esigibilità previste dalle medesime Condizioni Particolari. In caso di mancato rispetto del termine indicato, STEF sarà tenuta al pagamento a favore del Vettore degli interessi moratori il cui saggio annuo, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, è convenuto secondo il saggio legale stabilito dall'1284 c.c.

#### **12.4. Decadenza:**

Posto che le parti riconoscono di fondamentale importanza la verifica e il controllo fattuale e costante della copertura dei costi minimi di sicurezza di legge, al fine di garantire una sicurezza reale, le stesse concordano che la richiesta di eventuali differenze tariffarie a copertura di tali costi minimi dovrà essere effettuata dal Vettore al Mittente entro e non oltre 6 (sei) mesi dall'emissione della relativa fattura mensile, a pena di decadenza. In ogni caso il Vettore decadrà in modo definitivo ed irrevocabile dalla possibilità di sollevare eventuali riserve, eccezioni, contestazioni ed osservazioni sulla conformità del corrispettivo alle previsioni contrattuali contenute nel presente accordo, ove non provveda ad inviare al mittente lettera raccomandata A.R. contenente dette riserve, eccezioni, contestazioni ed osservazioni, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di emissione della fattura relativa al corrispettivo contestato.

#### **12.5. Compensazione:**

Si conviene per patto espresso ed esplicitamente accettato che qualunque credito tra le parti, compresi quelli derivanti da mancata restituzione bancali, contrassegni, tassati, clausole penali, danni causati all'altra parte o altre note di addebito, potrà essere compensato, ai sensi dell'art. 1252 c.c., anche in assenza di liquidità, esigibilità, fungibilità ed omogeneità dei crediti.

#### **12.6. Sospensione pagamenti:**

Le parti espressamente convengono che, in attesa degli accertamenti in occasione di perdite o avarie alle merci trasportate, ritardi nella esecuzione dei trasporti o, più in generale, altri inadempimenti alle obbligazioni poste a carico del Vettore in forza del presente contratto

o di specifici accordi inerenti sponsorizzazione mezzi, Stef ha il diritto di sospendere i pagamenti di quanto dovuto al Vettore e pertanto tale sospensione non potrà considerarsi ritardo di pagamento. In caso di c.d. "consegna diretta" (ovvero quando la destinazione del trasporto non è una Filiale Stef), il Vettore si impegna a restituire, nelle modalità e tempistiche concordate, i d.d.t. dei trasporti eseguiti e autorizza Stef a sospendere il pagamento delle fatture di cui non siano stati forniti i relativi d.d.t. firmati.

#### **12.7. Incedibilità dei crediti:**

Il credito del Vettore nei confronti di Stef per il corrispettivo derivante dal presente contratto non potrà essere ceduto a terzi, anche attraverso operazioni di factoring, senza l'autorizzazione di Stef. Qualora intervenga tale autorizzazione, al Committente sarà dovuto un corrispettivo per la gestione di tale cessione di credito con il Cessionario (analisi e verifica cessione di credito e relative condizioni, corrispondenza con il Cessionario, ecc.).

#### **13. Responsabilità:**

Il Vettore è responsabile delle merci dalla presa in carico fino alla consegna al destinatario; è responsabile delle perdite, avarie, mancata o difforme esecuzione dei servizi e ritardi e di tutti gli altri danni nei confronti di STEF, alle condizioni stabilite dalla legge o a quelle di cui alla CMR in caso di trasporti internazionali. La vendita di merci danneggiate è vietata.

Il Vettore è anche responsabile per i veicoli, i rimorchi e altri equipaggiamenti eventualmente messi a disposizione da STEF.

#### **14. Assicurazioni:**

Il vettore si impegna a stipulare con Compagnie d'assicurazione notoriamente solvibili e di sua scelta, tutte le assicurazioni di responsabilità civile contrattuale e professionali trasporto, con le garanzie sufficienti per essere sempre conformi ai carichi e ai trasporti che sono a lui affidati. L'Assicurazione Responsabilità Vettoriale deve essere sottoscritta con una garanzia minima di:

A) per i trasporti nazionali: ammontare minimo garantito: € 5.000 per c.d. "base bancaria" rispetto al mezzo di maggiore portata utilizzato per conto STEF, con un massimale minimo di € 100.000 per mezzo ed avvenimento;

B) per i trasporti internazionali: del plafond fissato dalla CMR (8,33 DPS/kg).

In caso di carico di merce di valore superiore a € 100.000 nel trasporto nazionale e del plafond fissato dalla CMR (8,33 DPS/kg) per i trasporti internazionali, comunicato al Vettore da STEF, il Vettore si impegna ad ottenere dai propri assicuratori l'elevazione dell'importo della propria garanzia fino a concorrenza del valore del carico affidato o, in mancanza, di informare immediatamente STEF della sua incapacità di eseguire il Servizio.

L'assicurazione di Responsabilità Vettoriale deve includere almeno:

- (i) La garanzia "tutti i rischi" e non solo quella per "incidenti specifici";
- (ii) La garanzia "rischio di variazione di temperatura" per qualsiasi causa e almeno in caso di guasto e/o malfunzionamento del gruppo frigorifero e per errori di impostazione della temperatura del gruppo frigorifero;

- (iii) La garanzia per dolo e/o colpa grave;
- (iv) La copertura geografica conforme al trasporto affidato (Garanzia CMR per i trasporti internazionali con l'elenco dei paesi coperti).

Nell'ipotesi in cui le merci non siano coperte da un documento di trasporto, è fatto obbligo al Vettore di assicurare le merci nella sua polizza Danni ai beni.

Il Vettore s'impegna altresì a possedere idonea polizza che copra la propria Responsabilità Civile generale e la sua Responsabilità Civile professionale. Si impegna altresì ad assicurare la sua Responsabilità Civile per la circolazione per i danni causati dal suo o dai suoi veicoli, e in particolare anche per i trattori che trainano pezzi affidati da STEF. Pertanto, la polizza d'assicurazione del Vettore dovrà coprire i danni al semirimorchio trainato, qualunque sia la causa. Il Vettore si impegna ad inviare, a prima domanda, tutte le attestazioni di assicurazione suddette, conformi a dette garanzie, e così definite dalla sua Compagnia d'Assicurazione.

## **15. Durata, Recesso e Risoluzione:**

le Presenti CGA TRP hanno validità a tempo indeterminato.

E' attribuita ad entrambe le parti facoltà di recesso dalle presenti CGA TRP in qualsiasi momento, da esercitarsi con un preavviso di 2 (mesi) tramite comunicazione scritta a mezzo pec o raccomandata A/R all'altra parte. Qualora siano presenti anche Condizioni Particolari, varrà la Durata e il Recesso previsti in queste ultime.

I Servizi potranno inoltre essere risolti immediatamente:

- (i) secondo la legge;
- (ii) nelle ipotesi precisate in queste CGA TRP e;
- (iii) se presenti le Condizioni Particolari, nelle casistiche ivi previste.

## **16. Riservatezza – Divieto di concorrenza:**

Il Vettore si impegna a considerare come strettamente riservate le informazioni già ricevute, nonché quelle che potrebbero essere comunicate durante l'esecuzione dei Servizi.

Il Vettore si impegna a non divulgare tali informazioni a terzi senza il preventivo consenso scritto di STEF. Il Vettore adotterà tutte le misure necessarie per proteggere le informazioni contenute nei documenti affidati da STEF, in particolare nei confronti dei propri dipendenti.

Tuttavia, l'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni tecniche, logistiche, commerciali o di altro tipo che le Parti possano dimostrare di aver conosciuto senza carattere riservato prima della loro comunicazione come riservate, che siano di dominio pubblico alla data di inizio dei Servizi, o che siano soggette a una richiesta legale o giudiziaria di divulgazione.

Questo obbligo di riservatezza si applica per tutta la durata dei Servizi e per un periodo di tre (3) anni dalla loro conclusione, indipendentemente dal motivo. Il Vettore non può utilizzare le informazioni per scopi diversi dalla realizzazione dei Servizi. È fatto divieto al Vettore di offrire servizi e di prendere contatto diretto o indiretto con i Clienti di STEF.

In caso di violazione delle disposizioni del presente Articolo, il Vettore incorrerebbe in una grave violazione degli impegni nei confronti di STEF, che avrà diritto di risolvere i Servizi alle condizioni previste dall'Articolo 15.

### **17. Indipendenza delle Parti:**

Il Vettore agisce in modo autonomo e per proprio conto. Non è in alcun modo un dipendente, neppure temporaneo, di STEF. Il Vettore non deve, con il suo comportamento, compromettere o rischiare di compromettere l'immagine, la notorietà o la reputazione di STEF. Non deve presentarsi come STEF, come uno dei suoi agenti, associati, dipendenti o rappresentanti, né come avente alcun potere o autorità di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, esplicite o implicite, a nome di STEF.

Salvo accordo specifico sull'uso del marchio STEF, il Vettore non è autorizzato a utilizzare i nomi e i marchi STEF o loro derivati su alcun supporto. Il Vettore mantiene la piena responsabilità del proprio personale ai sensi della legislazione del lavoro. Non esiste alcun legame di subordinazione con STEF.

Il Vettore mantiene l'autorità sul proprio personale e si assume la responsabilità di retribuire i suoi dipendenti e supervisionarne il lavoro.

Su richiesta, il Vettore fornirà a STEF o al suo rappresentante il fatturato annuale totale della sua società oppure, se è soggetto tenuto per legge alla redazione del bilancio d'esercizio, copia del suo ultimo bilancio depositato, senza necessità di ulteriori sollecitazioni. Dovrà inoltre adottare tutte le misure necessarie per diversificare la propria clientela.

### **18. Etica – Ambiente – Lotta contro la corruzione:**

**18.1.** Il Vettore si impegna, come condizione essenziale dell'accordo tra le Parti e in conformità alla Carta degli Acquisti Responsabili di STEF disponibile sul sito internet stef.it, a:

- (i) Rispettare le disposizioni di legge vigenti, in particolare quelle relative alla sicurezza e al diritto del lavoro;
- (ii) Adottare un approccio di miglioramento continuo per limitare gli impatti diretti sull'ambiente, in particolare: il consumo di energia, le emissioni di CO<sub>2</sub>, gli scarichi diretti di sostanze inquinanti nell'ambiente naturale, il livello di rumore, l'uso di sostanze tossiche e la produzione di rifiuti;
- (iii) Rispettare le disposizioni della Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, che vietano il lavoro minorile;
- (iv) Non fare ricorso, sotto alcuna forma, al lavoro forzato o obbligatorio, come definito dall'Articolo 1 della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro del 25 giugno 1957 sull'abolizione del lavoro forzato. In generale, si impegna a rispettare tutte le normative sociali, sanitarie, ambientali nazionali e internazionali applicabili alla sua attività e/o richieste da STEF.

**18.2.** In conformità alla legge francese "Sapin II" sulla trasparenza, la lotta contro la corruzione e la modernizzazione della vita economica del 9 dicembre 2016, applicabile alle parti posto che STEF è soggetta al controllo della società francese STEF S.A., STEF ha adottato misure interne di prevenzione della corruzione. Ha inoltre adottato una Carta etica e di condotta aziendale disponibile sul sito stef.it, con procedure e sistemi di allerta e controllo

volti a prevenire e rilevare fatti di corruzione e traffico di influenze.

STEF si impegna affinché tutti i suoi collaboratori, in particolare coloro che hanno la capacità di impegnare l'azienda nei rapporti con terzi, condividano e applichino le regole legali e i regolamenti interni che garantiscono il rispetto dell'etica aziendale.

Nell'ambito dell'esecuzione dei Servizi, ciascuna Parte si impegna a rispettare i principi e le regole stabilite dalle leggi e regolamenti applicabili in materia di conflitti di interesse, diritto della concorrenza e lotta contro la corruzione e il traffico di influenze. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo, il Vettore incorrerebbe in una violazione grave degli impegni verso STEF, che darà diritto a risolvere i Servizi alle condizioni previste dall'Articolo 15.

Il Vettore garantisce che qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per suo conto nell'ambito dell'esecuzione dei presenti impegni:

- (i) Rispetti tutta la normativa applicabile alla lotta contro la corruzione;
- (ii) Non faccia nulla, per azione o omissione, che possa esporre STEF alla responsabilità per mancato rispetto di tale normativa;
- (iii) Attui e mantenga le proprie politiche e misure relative all'etica e alla lotta contro la corruzione;
- (iv) Informi STEF senza ritardo di qualsiasi evento che possa portare all'ottenimento di un vantaggio indebito, finanziario o di altra natura, in relazione ai presenti impegni. Infine, il Vettore si impegna a fornire a STEF tutta l'assistenza richiesta per rispondere a qualsiasi richiesta proveniente da un'autorità competente in materia di lotta contro la corruzione.

Conformemente alla Carta etica e di condotta aziendale di STEF, un dipendente STEF non può richiedere o accettare, per sé o per un membro della sua famiglia, né proporre o concedere ai rappresentanti di un fornitore denaro o regali che possano influenzare i rapporti commerciali tra STEF e tale fornitore.

Il Vettore si impegna a rispettare i termini di tale impegno.

Il rappresentante legale del Vettore si impegna a informare STEF di qualsiasi legame patrimoniale o familiare esistente tra sé, un membro della sua famiglia o un dipendente della sua azienda e qualsiasi collaboratore di STEF che potrebbe generare un conflitto di interessi.

## **19. Protezione dei dati personali:**

Il Vettore si impegna a rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di dati personali (in particolare il Regolamento (UE) n° 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, noto come "GDPR").

Si impegna quindi a implementare tutte le procedure e azioni necessarie per trattare e conservare i dati personali che potrebbe raccogliere e trattare nell'ambito dell'esecuzione dei Servizi, in qualità di titolare del trattamento o di responsabile del trattamento ai sensi del regolamento, nel pieno rispetto delle disposizioni del GDPR. STEF, consapevole dei rischi legati alla raccolta e all'utilizzo dei dati personali per la privacy di ogni individuo e in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili, ha posto la protezione di tali dati e il rispetto della privacy al centro delle sue preoccupazioni. STEF dispone di una Politica Generale di Protezione dei Dati

Personali che regola una raccolta e un utilizzo responsabile dei suddetti dati, nel rigoroso rispetto delle attività di STEF ("Politica Generale").

Questa Politica Generale applicabile a STEF in qualità di titolare del trattamento o di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR è disponibile sul sito internet stef.it. Viene regolarmente aggiornata per tenere conto, in particolare, delle evoluzioni legislative e regolamentari in materia e delle modifiche nell'organizzazione e nelle attività di STEF.

Il Vettore è invitato a consultare regolarmente questa Politica Generale per essere aggiornato sugli ultimi cambiamenti e prendere conoscenza:

- (i) Degli impegni assunti da STEF in materia di protezione dei dati personali e di conformità al GDPR;
- (ii) Dei principi e delle regole seguite da STEF per una gestione conforme dei dati personali riguardanti i dati trattati, le finalità del trattamento, le loro basi legali, i tempi di conservazione, i destinatari di tali dati, la sicurezza e la riservatezza;
- (iii) Dei diritti che le persone hanno sui propri dati personali in qualità di soggetti interessati e dei mezzi per esercitarli.

Nell'ambito dell'utilizzo degli strumenti di tracciabilità messi a disposizione, STEF assicura al Vettore un livello di protezione adeguato dei dati personali raccolti e trattati in tale contesto.

A tale riguardo, garantisce che le uniche finalità del trattamento di questi dati siano la tracciabilità e la sicurezza delle merci trasportate.

La riservatezza è garantita dal fatto che tali trattamenti sono eseguiti esclusivamente da destinatari designati e formati. Questi dati sono raccolti e trattati solo per il tempo necessario alle finalità per cui sono stati raccolti.

Ove applicabile, qualsiasi fornitore coinvolto nel trattamento di questi dati sarà soggetto a un quadro specifico che garantisce il trattamento conforme al GDPR e agli standard minimi richiesti da STEF, e potrebbe essere concluso un accordo di trattamento dei dati tra STEF e il Vettore.

## **20. Intuitu personae:**

Il Vettore non è autorizzato a trasferire a terzi tutti o parte dei diritti (ivi inclusi i crediti) e degli obblighi derivanti dal Contratto o da qualsiasi altra istruzione comunicata da STEF, con qualsiasi mezzo, senza il previo consenso scritto di STEF.

Qualsiasi cessione non autorizzata da STEF sarà considerata una violazione grave che giustificherà la risoluzione immediata e senza preavviso dei Servizi.

STEF potrà cedere liberamente tutti o parte dei suoi diritti e obbligazioni risultanti dal presente contratto, attraverso qualsiasi forma e in particolare per mezzo di conferimento a una società di cui detenga direttamente o indirettamente una frazione di capitale di almeno il 40% dei diritti di voto nelle assemblee.

In caso di cessione di tutto o parte delle sue azioni e/o capitale sociale, il Vettore si impegna ad informare preventivamente STEF con un ragionevole preavviso. STEF avrà il diritto di recedere dal presente contratto, senza indennità alcuna, né penalità, con un preavviso di 30 (trenta) giorni in caso di cambio di controllo societario del Vettore, sia che questo avvenga tramite vendita, fusione, conferimento o ristrutturazione del Gruppo.

## **21. Legge – Foro Competente:**

Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, estinzione e nullità del Contratto, così pure come per ogni altro aspetto e profilo ad esso collegati, le parti individuano come Foro esclusivamente competente, con esclusione di ogni altro Foro, il Foro di Parma. La legge contrattuale è la legge italiana.

## **22. Codice Ético e prevenzione dei reati:**

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che Stef Italia s.p.a. ha adottato un proprio Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/01 e dichiara in particolare di aver letto il Codice Etico, e di aver preso visione dei principi in esso indicati.

A tal riguardo, il Fornitore si obbliga a tenere un comportamento in linea con quanto sancito nel predetto Codice Etico e a non violare i principi e le prescrizioni in esso indicati e comunque a non porre in essere alcuna condotta che possa esporre Stef al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01.

Il Fornitore è consapevole che l'inosservanza di tale obbligo, anche da parte di un proprio incaricato, lavoratore subordinato o collaboratore, costituisce grave inadempimento contrattuale ex art. 1455 c.c. e legittima Stef a risolvere il contratto in essere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni e la tutela dei diritti da esercitarsi nelle sedi competenti.

## **23. Legalità e c.d. "antimafia":**

**23.1.** Stef manifesta l'importanza che l'attività svolta per conto della stessa, come quella derivante dal presente contratto, sia effettuata perseguendo obiettivi di prevenzione della commissione di reati e di responsabilità sociale, previsti sia da norme di legge che da codici di autoregolamentazione, ed in tal senso il Vettore si impegna: a) a dare immediata notizia all'Autorità Giudiziaria e alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro o altre utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione, avanzata nel corso della propria attività nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti; b) a non avvalersi, nell'ambito di procedure negoziali con la Pubblica Amministrazione, di forme di rappresentanza indiretta per l'attribuzione di commesse o appalti; c) non assegnare alcun subappalto o subcontratto o sub-subappalto a imprese di cui non sia stato preventivamente verificata la conformità alle normative di legge, con particolare riferimento alla Legge n. 575/65 e successive modifiche.

**23.2.** Il Vettore si impegna a comunicare a Stef ogni variazione intervenuta dopo la produzione della documentazione.

**23.3.** Il presente contratto si intenderà comunque risolto con effetto immediato qualora si verifichi una qualunque delle seguenti circostanze:

- a) informativa positiva da parte della Prefettura in relazione al Vettore;
- b) sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per reati di associazione mafiosa, applicazione di una misura cautelare, di sicurezza o di prevenzione a carico del Vettore o dei propri vertici (rappresentanti legali, amministratori e direttori generali, direttore tecnico).

## **24. Assenza di obbligazione di esclusiva:**

**24.1.** Le parti convengono l'assenza di qualsiasi forma di esclusiva in capo alle stesse.

**24.2.** Per tutta la durata del presente contratto, Stef non si deve ritenere impegnata in alcun modo ad affidare i servizi di trasporto oggetto nel presente contratto in esclusiva o comunque in prevalenza al Vettore. Stef potrà pertanto avvalersi, a propria insindacabile discrezione, di altri Vettori per l'effettuazione dei trasporti di cui necessita.

**24.3.** Il Fornitore prende inoltre atto che Stef non è obbligata a conferire un numero

minimo di incarichi di servizio di trasporto, bensì che Stef è libera, nel corso del periodo di durata del contratto, di richiedere o meno il servizio in base alle proprie esigenze organizzative. Di conseguenza, il Fornitore non potrà pretendere il pagamento di alcuna somma a titolo di indennità, risarcimento del danno od altro, per il mancato conferimento di incarichi di Stef nel corso della durata del contratto. 24.4. Parimenti per tutta la durata del presente contratto, il Vettore non si deve ritenere impegnato in alcun modo ad effettuare i propri servizi di trasporto esclusivamente in favore del mittente, ben potendo, nella propria piena autonomia imprenditoriale e contrattuale, esercitare la propria attività di impresa di trasporto per conto di terzi a favore e dietro incarico di altri committenti, fatto salvo il rispetto degli ordini di trasporto affidati da Stef.